(N. 181-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 settembre 1955

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1956
(V. *Stampato n.* **1784**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Assegnazione al «Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana» di un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale «Ara Pacis».

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	**Art. 1.**
È concesso al «Comitato nazionale del simbolo della fraternità umana» un contributo di lire 125 milioni per le spese relative alla costruzione ed alla inaugurazione sul colle di Medea (Gorizia) di una monumentale «Ara Pacis».	*Identico.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione della somma disponibile sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti in base alla presente legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.